

Legge regionale 06 febbraio 2020, n. 6

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VENDITA DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA

(Bollettino Ufficiale n. 1, del 12.02.2020)

Art. 1 (Principi e finalità)

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile da parte dei cittadini, quale strumento di promozione del benessere personale e sociale e di sostenibilità economica ed ambientale.

2. La Regione, ispirandosi ai principi del Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare, promuove la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, facilitando la cooperazione tra i settori della progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti, nonché mediante il raccordo con gli enti locali nella gestione dei rifiuti.

3. La Regione sostiene le attività finalizzate alla diversificazione delle offerte di prodotti, alla riduzione dei costi di vendita al dettaglio e al miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

4. La Regione, al fine di valorizzare il proprio territorio e le attività commerciali che ivi si svolgono, promuove anche la vendita di prodotti a chilometro zero, con acquisto diretto dal produttore e filiera corta.

Art. 2 (Attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina)

1. La Regione, nell'ambito degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni, promuove la vendita di prodotti sfusi e alla spina anche a chilometro zero da effettuare in appositi "corner" e "dispenser" all'interno degli esercizi commerciali.

2. Per prodotti sfusi si intendono i prodotti alimentari e non alimentari la cui vendita in modalità sfusa o alla spina è espressamente prevista dalla rispettiva normativa di settore.

3. Le attività di cui al comma 1 devono essere svolte nel rispetto della normativa comunitaria, regionale e nazionale in materia igienico-sanitaria, di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e di comunicazione delle informazioni sugli alimenti al consumatore. In particolare, devono essere fornite adeguate informazioni su origine e specificità dei prodotti venduti, su produzioni di qualità, biologiche, naturali e da filiera corta, nonché sulla trasparenza dei prezzi.

Art. 3 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria valuta i risultati e l'efficacia degli interventi previsti per promuovere la vendita di prodotti sfusi e alla spina. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione con cadenza annuale che documenta e descrive gli interventi realizzati.

2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 4 (Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.